

Studio Associato Trombetta Teruggia

UN CENNO SULLA DECORRENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI DIMISSIONI E RISOLUZIONI TELEMATICHE

Finalmente un chiarimento in merito alla data di decorrenza della pensione, giunto dall'Inps con un messaggio numero 3755 del 20 Settembre 2016.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 15 Dicembre 2015 attuativo dell'articolo 26 comma 3, del decreto legislativo 14 Settembre 2015 n. 151

Viene così chiarito quale data dovrà essere considerata per ricavare la data di decorrenza della pensione.

I patronati e le Strutture territoriali abilitate all'invio delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, hanno richiesto chiarimenti alla Direzione generale Inps.

Con il messaggio 3755 sono arrivate le delucidazioni richieste.

Si ribadisce che mediante il Decreto 151 è stato divulgato il modulo telematico da utilizzare per comunicare il recesso dal rapporto per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

NON E' POSSIBILE UTILIZZARE LA FORMA LIBERA

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con FAQ n. 18 pubblicata sul suo sito Internet, ha chiarito che nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del predetto modulo deve essere indicata la data "..... a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa.

Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all'ultimo giorno di lavoro.

Da quando sono entrate in vigore le dimissioni telematiche (da Marzo 2016), il lavoratore deve esprimere, tramite apposita modulistica, la volontà di dimettersi solo con sistema informatico.

Con tale meccanismo il giorno del recesso coincide con quello di decorrenza e cioè con la data a partire dalla quale il rapporto di lavoro cessa.

Si deduce che la data da indicare sarà quella successiva all'ultimo giorno di lavoro.

Inoltre, nel caso di periodo di preavviso lavorato, la data di cessazione del rapporto di lavoro è quella precedente al giorno di decorrenza dell'atto di risoluzione indicato sul modello telematico.

Al termine del rapporto di lavoro e alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, il lavoratore dipendente potrà ottenere il conseguimento al diritto alla pensione. La pensione decorre (liquidata) a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Attenzione quindi all'indicazione della data nel modulo di dimissioni, potrebbe compromettere la decorrenza della pensione.

<https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx>

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA